

Bruxelles, 13.7.2015  
COM(2015) 333 final

2015/0145 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione UE-Cile in merito all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente il trasporto diretto**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

L'allegato III dell'accordo di associazione stabilisce le norme per i prodotti originari e l'articolo 12 dell'allegato III stabilisce le norme per il trasporto diretto di tali prodotti tra le parti. Ai fini del trattamento preferenziale i prodotti dovrebbero essere trasportati direttamente tra le due parti ma possono, a determinate condizioni, passare attraverso un paese terzo.

Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di apportare alcune modifiche alle norme per il trasporto diretto di cui all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo. Lo scopo è chiarire che quando una spedizione passa attraverso un paese terzo, e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, può essere frazionata per il trasporto successivo a una parte contraente dell'accordo senza compromettere il trattamento preferenziale dei prodotti. Inoltre, il frazionamento delle spedizioni non dovrebbe di per sé dar luogo a dubbi per quanto riguarda l'origine dei prodotti, a meno che non sia dimostrato il contrario.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

#### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **• Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

#### **• Consultazioni delle parti interessate**

Non pertinente. La presente proposta introduce alcune modifiche in un testo precedente.

#### **• Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

#### **• Valutazione d'impatto**

Non pertinente. La presente proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

**5. ALTRI ELEMENTI**

Nessuno

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione UE-Cile in merito all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente il trasporto diretto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il consiglio di associazione previsto dall'articolo 3 dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (accordo di associazione UE-Cile) ha il compito di esaminare e adottare le proposte presentate dalle parti ai fini del miglioramento dell'accordo di associazione UE-Cile. Il consiglio di associazione è assistito nello svolgimento delle sue funzioni dal comitato di associazione, al quale è stato conferito il potere di adottare decisioni.
- (2) Il consiglio di associazione ha istituito un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine che lo assista nello svolgimento delle sue funzioni. Il comitato speciale, che si è riunito il 4 novembre 2014 a Santiago, in Cile, ha deciso di raccomandare una modifica dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo di associazione UE-Cile concernente il trasporto diretto.
- (3) Le merci devono essere spedite direttamente da una parte contraente dell'accordo di associazione UE-Cile all'altra parte, ma possono anche passare attraverso un paese terzo con determinate restrizioni. Le condizioni per il trasporto attraverso un paese terzo sono state chiarite in modo da consentire espressamente il frazionamento delle spedizioni, pur evitando un allentamento delle restrizioni esistenti.
- (4) La modifica dell'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo di associazione UE-Cile offrirà certezza giuridica agli importatori e agli esportatori e coerenza nell'interpretazione per le parti.
- (5) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Cile sia basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato di associazione in merito all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

La decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*